

**Liguria - L.R. Stat. n. 1 del 3 maggio 2005. – Artt. 74 e 75 (Articoli abrogati)**

**Statuto della Regione Liguria.**

**Art. 74**

*Consulta statutaria* <sup>(81)</sup>.

[1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.

2. Ha sede presso l'Assemblea legislativa ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione <sup>(82)</sup>.

3. Ciascun componente della Consulta è eletto dall'Assemblea legislativa a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti <sup>(83)</sup>.

4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.

5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti].

---

(81) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 18 maggio 2015, n. 1. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 7, comma 1 della stessa L.R.Stat. n. 1/2015.

(82) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.

(83) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.

---

**Art. 75**

*Funzioni della Consulta statutaria* <sup>(84)</sup>.

[1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:

a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;

b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;

c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.

3. Il parere di cui al comma 1, lettera c) è obbligatorio.

4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea.

5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea legislativa

<sup>(85)</sup>.

6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza].

---

(84) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R.Stat. 18 maggio 2015, n. 1. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 7, comma 1 della stessa L.R.Stat. n. 1/2015.

(85) Comma così modificato per effetto dell'art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1.